



COMUNE DI SANT'EGIDIO ALLA VIBRATA

(Provincia di Teramo)

Tel. 0861/846511 – Fax 0861/840203 – Part. IVA: 00196900674

e-mail: info@comune.santegidioallavibrata.te.it

AREA ECONOMICO-AMMINISTRATIVA

SERVIZIO: PERSONALE

DETERMINAZIONE

COPIA

Numero 254 del 12/12/2017

Reg. generale n. 428

Oggetto: FONDO PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA' - ANNO 2017 - COSTITUZIONE

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Vista la Deliberazione della G.C. n.163 del 17/10/2002, esecutiva, con la quale veniva approvato il vigente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il Decreto del Sindaco con il quale sono stati nominati i Responsabili di Area;

Visto il D. L.vo n.267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Vista la L. n.241/1990 sul procedimento amministrativo;

applicative emanate in data 8 agosto 2014 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per gli anni dal 2006 al 2014;

- si è preso atto che dall'analisi di cui sopra tesa a verificare il rispetto dei diversi vincoli posti dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla normativa di fonte legislativa relativamente alla determinazione dei tetti e limiti complessivi alla costituzione dei fondi, è emerso quanto segue:
 - conferma degli atti costitutivi dei fondi per gli anni dal 2014 al 2010,
 - anno 2009: erronea costituzione per euro 13.009,57 (fondi in eccesso da portare a riduzione),
 - anno 2008: erronea costituzione per euro 12.299,47 (fondi in eccesso da portare a riduzione),
 - anno 2007: erronea costituzione per euro 9.178,60 (fondi in eccesso da portare a riduzione),
 - anno 2006: erronea costituzione per euro 1.768,39 (fondi da portare in aumento);
- si è dato atto che si procederà al momento della costituzione dei fondi per gli anni 2015, 2016 e 2017 alla riduzione degli stessi per un importo annuale pari ad euro 10.906,42, ai sensi dell'art.4, comma 1, citato, che prevede il graduale riassorbimento delle somme indebitamente erogate, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
- 4) n.229 del 03/12/2015 ad oggetto: "Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività - Anno 2015 - Costituzione" con la quale si è costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2015, dando atto che:
 - lo stesso è stato costituito nel rispetto del disposto di cui al comma 456, dell'articolo 1, della legge n.147/2013 (legge di stabilità 2014), modificativo dell'articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge n.78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010 e s.m.i., precedentemente richiamato, ed in linea con le istruzioni operative fornite dalla circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8 maggio 2015;
 - è stato ridotto per un importo annuo pari ad euro 10.906,42, determinatosi in applicazione di quanto disposto con la determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.228 del 3/12/2015, ai sensi dell'art.4, comma 1, del Decreto Legge n.16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 2/05/2014, che prevede il graduale riassorbimento delle somme indebitamente erogate, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
 - quindi, nell'ambito del predetto Fondo anno 2015 le risorse stabili ammontano ad euro 73.380,72, risorse che, a seguito della riduzione di cui all'articolo 4 del D.L. n.16/2014 per l'anno 2015, si definiscono in euro 62.474,30, e le risorse decentrate variabili, costituite esclusivamente dagli incentivi per la progettazione, ammontano ad euro 18.750,00, per un totale complessivo di euro 81.224,30;

Richiamata da ultimo la determinazione dell'Area Economico-Amministrativa n.180 del 30/09/2016 con la quale è stato costituito il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016 dando atto che:

- lo stesso è stato formato nel rispetto del disposto di cui al comma 236 della Legge n.208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: "Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della Legge 7 agosto 2015 n.124, con particolare riferimento all'omogenizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello

dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente";

- è stato ridotto per un importo annuo pari ad euro 10.906,42, determinatosi in applicazione di quanto disposto con la determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.228 del 3/12/2015, ai sensi dell'art.4, comma 1, del Decreto Legge n.16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 2/05/2014, che prevede il graduale riassorbimento delle somme indebitamente erogate, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
- presenta, nell'ambito del Fondo 2016 come sopra delineato, uno specifico Fondo pari ad euro 187,80 a titolo di indennità di comparto spettante, per l'anno 2016, al personale trasferito presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, a seguito della ricollocazione dei dipendenti degli Enti di Area Vasta, quale voce di trattamento accessorio, in coerenza con il D.M. 15/09/2015, sopra citato;

Evidenziato quindi che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2016, come da determinazione n.180/2016, sopra citata, presenta risorse stabili che ammontano ad euro 70.445,50, risorse che, a seguito della riduzione di cui all'articolo 4 del D.L. n.16/2014, per l'anno 2016 pari ad euro 10.906,42, si definiscono in euro 59.539,08, cui si aggiungono euro 187,80 di cui all'art.10, c.2, D.M. 15/09/2015, e risorse decentrate variabili, costituite esclusivamente dagli incentivi per la progettazione, ammontanti ad euro 18.750,00, per un totale complessivo di euro 78.476,88;

Visto l'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75 il quale testualmente recita: "... omissis a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e' abrogato.";

Evidenziato dunque che dal dettato normativo sopra riportato, emerge che a decorrere dal 1° gennaio 2017:

- l'anno di riferimento per il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non è più il 2015, bensì il 2016;
- non viene più richiesto di ridurre il fondo a seguito della diminuzione del personale in servizio;
- vengono di contro consolidate le decurtazioni apportate nell'anno 2016 per effetto dell'applicazione dei precedenti vincoli ex art.1, comma 236, della Legge n.208/2015;

Preso atto quindi che il limite massimo che l'Ente dovrà osservare per la quantificazione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2017 è fissato in euro 70.445,50, dal momento che a decorrere dal 2017 l'ammontare delle risorse destinate annualmente alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2016;

Evidenziato che in data 1° settembre 2016 ha preso servizio presso questo Ente il Dott. Enzo Ranalli, Istruttore Direttivo di Vigilanza, categoria D, posizione economica D.1, a seguito dell'assegnazione dello stesso da parte del Dipartimento Funzione Pubblica, a conclusione della prima fase delle procedure di ricollocazione del personale degli enti di

area vasta di cui al D.M. 14/09/2015, come da comunicazione Dipartimento Funzione Pubblica - Portale Mobilità, del 12/08/2016, acclarata al ns. protocollo al n.10.942 e dato atto che il dipendente è stato collocato a riposo dal 1° luglio 2017;

Richiamato il Decreto 14/09/2015 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica che, all'art. 10 ad oggetto "Criteri di inquadramento", comma 2, stabilisce che:

- i dipendenti trasferiti mantengono la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata;
- al fine di determinare l'ammontare delle risorse destinate alla contrattazione integrativa, le corrispondenti risorse destinate a finanziare le voci fisse e variabili del trattamento accessorio, nonché la progressione economica orizzontale, vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale trasferito, nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie;

Preso atto del prospetto inviato dalla Provincia di Teramo il 30/08/2016, relativo al Dott. Ranalli da cui risulta quale voce del trattamento accessorio in godimento unicamente l'indennità di comparto pari ad euro 46,95 mensili, spettante per dodici mensilità;

Ritenuto quindi di dover costituire, nell'ambito del Fondo 2017 come sopra delineato, lo specifico Fondo pari ad euro 281,17 a titolo di indennità di comparto spettante per l'anno 2017(periodo gennaio-giugno) al personale trasferito a seguito della ricollocazione di personale Enti Area Vasta, quale voce di trattamento accessorio, in coerenza con il D.M. 15/09/2015, sopra citato;

Richiamata la determinazione del Segretario Comunale n.4 del 02/10/2017 con la quale è stata liquidata l'indennità di risultato al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale titolare di posizione organizzativa per l'anno 2017 nella misura del 60% del valore massimo attribuibile, pari ad euro 370,17;

Dato atto quindi che rispetto all'importo quantificato, in sede di accordo decentrato per l'utilizzo delle risorse anno 2016, per la remunerazione della posizione organizzativa pari ad euro 3.088,00 quale indennità di posizione e risultato, risulta un'economia di euro 246,83 che può ritenersi un'economia del Fondo dell'anno 2016;

Richiamata la nota del 13/07/2011, n.81510, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che le somme destinate alla contrattazione integrativa definitivamente non utilizzate nell'anno precedente, costituendo un mero trasferimento temporale di spesa di somme già in precedenza certificate, non sono da assoggettare al limite dell'art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010, precisando che si tratta comunque di risorse variabili;

Vista l'indicazione formulata dall'A.R.A.N. in data 30/10/2012 che, in riferimento all'art. 17, comma 5, del CCNL dell'1/4/1999 - "Le somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'anno successivo"- precisa che:

- ai fini del trasporto all'anno successivo è necessaria una ricognizione amministrativa, certificata dagli organi di controllo, finalizzata ad asseverare l'entità delle risorse degli anni precedenti, che risultano verificabilmente non utilizzate né più utilizzabili in relazione agli anni di riferimento,
- gli importi così calcolati devono essere depurati delle poste che, per previsione contrattuale o di legge, non possono essere riportate nel nuovo fondo, come i risparmi per assenze per malattie, le economie su nuovi servizi non realizzati, ecc.,
- tali somme non rilevano ai fini della verifica del rispetto dell'art.9, comma 2-bis, della legge n.122/2010,
- si tratta di un incremento "una tantum", consentito cioè solo nell'anno successivo a

quello in cui le risorse disponibili non sono state utilizzate, e, comunque, si traduce in una implementazione delle sole risorse variabili, che, come tali, non possono essere confermate o comunque stabilizzate negli anni successivi;

Considerato che la sede in cui vengono proposte alla certificazione da parte degli organi di controllo le cosiddette economie contrattuali del fondo è la relazione tecnico finanziaria da allegare al contratto integrativo dal momento che nello schema fornito dalla Ragioneria Generale dello Stato con la circolare n.25 del 19/07/2012, è prevista una apposita sezione (Modulo IV Sezione II) relativa all'accertamento delle economie del Fondo che possono transitare al fondo successivo ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse;

Rilevato, pertanto, che in sede di relazione tecnico finanziaria e successivi adempimenti, si procederà alla necessaria certificazione;

Richiamate le deliberazioni della Corte dei Conti Sezioni delle Autonomie n.7/SEZAUT/2017/QMIG del 30/03/2017 e n.24/SEZAUT/2017/QMIG del 26/09/2017, le quali sono intervenute rispetto agli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall'articolo 113, comma 2, D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 in particolare sulla questione relativa alla loro esclusione o meno dal tetto di spesa per il salario accessorio dei dipendenti pubblici;

Preso atto che la Corte dei Conti sottolinea la non sovrapponibilità dei nuovi incentivi per funzioni tecniche rispetto agli incentivi per la progettazione di cui all'art.93, comma 3 ter, D. Lgs. n.163/2006, da cui trae la conseguenza che gli stessi si configurino, in maniera inequivocabile come spese di funzionamento e dunque, come spese correnti e, quindi, di personale;

Evidenziato che, come indicato nella deliberazione n.24/SEZAUT/2017/QMIG del 26/09/2017, sopra citata, "nel delineato nuovo scenario normativo, gli incentivi per le funzioni tecniche non possono essere assimilati ai compensi per la progettazione e, pertanto, non possono essere esclusi dal perimetro di applicazione delle norme vincolistiche in tema di contenimento della spesa del personale, nell'alveo delle quali si collocano anche le norme limitative delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio";

Vista la comunicazione del Dirigente dell'Area Tecnica Ambiente e Territorio del 06/12/2017 con la quale è stato comunicato l'importo da inserire nel fondo 2017 quale incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113, comma 2, D.Lgs. n.50/2016 pari ad euro 3.291,77, al lordo degli oneri;

Considerato quindi che gli incentivi per le funzioni tecniche di cui sopra rientrano nel tetto dei limiti al trattamento accessorio per l'anno 2017;

Accertato che le risorse previste per la costituzione del Fondo trovano capienza nelle disponibilità di bilancio;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.2 del 10/01/2012 con la quale la Giunta Comunale ha provveduto alla costituzione della delegazione trattante di parte pubblica e ha formulato indirizzi prescrittivi in ordine alle relazioni sindacali;

Visto il D. L.vo n.267/2000, e ritenuta la propria competenza;

DETERMINA

- 1) di dare atto, pertanto, che il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività per l'anno 2017:
 - è costituito nel rispetto del disposto di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n.75 il quale testualmente recita: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30

- marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n.208 e' abrogato.";
- è ridotto, per l'ultimo anno, per un importo pari ad euro 10.906,42, determinatosi in applicazione di quanto disposto con la determinazione dell'Area Economico Amministrativa n.228 del 3/12/2015, ai sensi dell'art.4, comma 1, del Decreto Legge n.16 del 06/03/2014, convertito con modificazioni nella Legge n.68 del 2/05/2014, che prevede il graduale riassorbimento delle somme indebitamente erogate, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli;
 - presenta, nell'ambito del Fondo 2017 come sopra delineato, uno specifico Fondo pari ad euro 281,17 a titolo di indennità di comparto spettante, per l'anno 2017, nei mesi da gennaio a giugno, al personale trasferito presso il Comune di Sant'Egidio alla Vibrata, a seguito della ricollocazione dei dipendenti degli Enti di Area Vasta, quale voce di trattamento accessorio, in coerenza con il D.M. 15/09/2015, sopra citato (Dott. Enzo Ranalli , in pensione dal 1° luglio 2017);
 - presenta un economia del Fondo 2016 derivante dalla mancata attribuzione nella misura massima dell'indennità di risultato alla posizione organizzativa pari ad euro 246,83 che verrà sottoposta alla certificazione da parte dell'organo di controllo, in sede di analisi della relazione tecnico finanziaria da allegare al contratto integrativo, secondo quanto previsto dalla circolare n.25 del 19/07/2012 della Ragioneria Generale dello Stato;
- 2) nell'ambito del predetto Fondo anno 2017, pertanto, le risorse ammontano a complessivi euro 70.445,50 (importo pari al Fondo 2016), risorse che, a seguito della riduzione di cui all'articolo 4 del D.L. n.16/2014 pari ad euro 10.906,42, si definiscono in euro 59.539,08, dando atto che nelle stesse sono ricompresi gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2 D.Lgs. n.50/2016 pari ad euro 2.488,11; alle risorse così definite si aggiungono euro 281,17 di cui all'art.10, c.2, D.M. 15/09/2015, come specificato in narrativa, ed euro 246,83 quale economia del Fondo 2016 derivante dalla mancata attribuzione nella misura massima dell'indennità di risultato alla posizione organizzativa, economia che verrà sottoposta alla certificazione da parte dell'organo di controllo, entrambe somme non soggette al limite;
- 4) la proposta relativa alle modalità di utilizzo verrà sottoposta - secondo quanto prevede la contrattazione di primo livello - alla valutazione ed alle definitive determinazioni del tavolo negoziale con le Organizzazioni Sindacali rappresentative del comparto.

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

La presente Determinazione viene trasmessa al Servizio Bilancio, Programmazione Finanziaria, Tributi, Risorse Umane in data 12/12/2017

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

Vista la determinazione di che trattasi, si esprime parere contabile FAVOREVOLE e si attesta che:

[] L'adozione del presente atto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale.

[X] Per la spesa derivante dal presente atto esiste la relativa copertura finanziaria e ne è stata eseguita la registrazione sul Bilancio del corrente esercizio finanziario al cap. 3446-2656-245613.

Impegno n. 62-63-64-65-66-67 del 2017
68

Liquidazione n. _____ del _____

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 12/12/2017

Il Dirigente dell'Area
Economico-Amministrativa
F.to Dott. Andrea Luzi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 879

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 12/12/2017

E' copia conforme all'originale.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 12/12/2017

Copia della presente determinazione viene trasmessa:

- [] all'Assessore competente;
- [] al Segretario Comunale;
- [] al Responsabile del Servizio competente.

Sant'Egidio alla Vibrata (TE), 12/12/2017

Il Responsabile del Procedimento